



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Sezione Prima

nelle persone dei sigg.

dott. [REDACTED] Presidente rel.

dott. [REDACTED] Giudice

dott. [REDACTED] Giudice

nella causa civile iscritta al n. **3049** del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno **2025**;

promossa da

[REDACTED], rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e difeso dall'avv. [REDACTED], presso il cui studio professionale ha eletto domicilio;

reclamante

contro

[REDACTED], rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Andrea Sorgentone, presso il cui studio professionale in Cagliari ha eletto domicilio;

reclamata

e contro

[REDACTED];

reclamata



a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.7.2025, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

A) Con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato il 30.4.2025, [REDACTED] ha domandato la riforma dell'ordinanza cautelare adottata dall'intestato Tribunale in data 14.4.2025, con la quale è stato confermato il provvedimento già assunto *inaudita altera parte* con cui era stata ordinata *“l'immediata rettifica, a partire dal 28.02.2015, della segnalazione di sconfinamento effettuata dal [REDACTED], e poi dalla [REDACTED], presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, a carico della [REDACTED] relativamente al rapporto di conto corrente alla stessa intestato, individuato con il n. 30500086-6, acceso in data 05.06.1997 presso [REDACTED]”,* precisando che *“la rettifica deve essere nel senso che allo stato non può ritenersi sussistente un credito scaduto o uno sconfinamento”*.

Sicché, l'istituto di credito ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia *“rigettare l'avverso ricorso ex art. 700.c.p.c. e mandare in ogni caso assolto il [REDACTED] da ogni avversa pretesa; in via estremamente subordinata, limitare l'ordinata rettifica ai tre anni antecedenti l'emissione del provvedimento cautelare; con vittoria di spese e competenze”*.

Al riguardo, il reclamante ha esposto che:

- con ricorso ex art. 700 c.p.c., [REDACTED] ha lamentato la sua ingiusta segnalazione presso la centrale rischi, effettuata dal [REDACTED] in forza di uno scoperto di conto corrente in verità insussistente e oggetto di giudizio di merito, e chiesto provvedimento cautelare per la rettifica della stessa;
- il giudice della prima fase ha accolto il ricorso, disponendo quanto sopra detto;
- il provvedimento è ingiusto in quanto: a) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata sufficiente specificazione dell'azione di merito cui la cautela è propedeutica; b) non sussiste il *fumus boni iuris* della pretesa di merito, considerato, da un lato, che è ancora in corso il giudizio di accertamento del saldo del conto corrente e, dall'altro lato, che la segnalazione è stata effettuata in conformità alla circolare della Banca d'Italia n.



- 139 dell'11.2.1991; c) non sussiste neanche il *periculum in mora*, considerato che: la segnalazione dello scoperto di conto corrente non implica alcuna valutazione da parte dell'istituto di credito, ma è meramente neutra, tanto più che risulta annotata la sussistenza di un giudizio di merito nel quale il credito è contestato; la segnalazione non ha impedito l'accesso al credito da parte della reclamata, dovendosi invece indagare se sussistano altre segnalazioni e ragioni ostative alla concessione di finanziamenti; peraltro non si rileva la stretta necessità da parte di [REDACTED] di accedere al credito;
- la reclamata, comunque, non ha interesse alla cancellazione sino alla data del 28.02.2015, posto che gli intermediari possono consultare i dati disponibili in centrale rischi solo con riferimento agli ultimi tre anni;
 - il dispositivo del provvedimento gravato non è attuabile nella parte che ha confermato “*il proprio decreto in data 17.7.2024 con la ulteriore specificazione che la rettifica deve essere nel senso che allo stato non può ritenersi sussistente un credito scaduto o uno sconfinamento*”, in quanto esula dai codici e definizioni tipizzate cui necessariamente devono ricorrere gli intermediari.

B) Con memoria depositata il 4.7.2025, [REDACTED] si è costituita e ha chiesto il rigetto del reclamo.

Quanto all'inammissibilità dedotta dal [REDACTED] per l'omessa indicazione della domanda di merito cui la cautela è strumentale, la reclamata ha evidenziato di aver indicato nel ricorso della prima fase l'intenzione di proporre domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla centrale rischi.

Con riferimento, invece, al *fumus boni iuris*, [REDACTED] ha osservato che nel giudizio di merito relativo al credito, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio è emerso che non sussiste il credito da sconfinamento vantato dall'istituto di credito, bensì esiste un credito in favore dell'odierna reclamata.



Infine, con riferimento al *periculum in mora*, [REDACTED] ha evidenziato che la segnalazione alla centrale rischi è causa ostativa all'accesso al credito, dalla stessa domandato infruttuosamente.

[REDACTED] cessionaria del credito contestato che ha anch'essa effettuato segnalazione presso la centrale rischi, non si è costituita.

C) Il reclamo è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

C.1) Deve in primo luogo osservarsi che l'azione cautelare è ammissibile, posto che [REDACTED] ha sufficientemente specificato l'azione di merito che intende esperire e sussiste la strumentalità della stessa rispetto alle domande che dichiara di voler formulare.

La reclamata, infatti, con il ricorso ex art. 700 c.p.c. ha specificato che in separata sede esperirà domanda di risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione presso la centrale rischi e la cautela appare strumentale rispetto a detta domanda, in quanto volta a impedire la maturazione di un ulteriore danno.

C.2) Venendo al *fumus boni iuris*, si rileva in primo luogo che nel giudizio di merito relativo all'accertamento della sussistenza (o meno) dello sconfinamento, è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio, il cui esito è chiaramente favorevole a [REDACTED], che non solo non sarebbe debitrice ma addirittura creditrice.

Il giudice della prima fase cautelare ha diffusamente illustrato le ragioni per le quali deve ritenersi fondata l'allegazione dell'odierna reclamata secondo cui non sarebbe debitrice del [REDACTED]

Tali motivazioni devono essere richiamate in questa sede, perché pienamente condivise: <<Risulta, infatti, dal contratto e dagli estratti conto in atti che dall'apertura del rapporto e fino almeno al 28.2.2015 siano stati capitalizzati trimestralmente dalla banca gli interessi debitori in violazione dell'art. 1283 c.c., norma imperativa, e sia stata applicata al rapporto una commissione di massimo scoperto da intendersi nulla per indeterminabilità dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, comma 2 e 1346 c.c.



In ordine alla capitalizzazione degli interessi la disciplina da applicarsi al contratto in esame

è quella previgente all'entrata in vigore dell'art. 120 t.u.b., come modificato dal d.lgs. n. 342 del 4.8.1999 – avvenuta in data 19.10.1999 e comunque con efficacia dalla data di vigenza della delibera CICR del 6.2.2000, ossia dal 22.4.2000 - ed in relazione ad essa deve ritenersi la nullità della clausola e l'illegittimità della pratica che ha previsto la capitalizzazione degli interessi in violazione della disposizione di cui all'art.1283 c.c. Al riguardo è sufficiente richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti conformi costituiti dal noto, ed oramai consolidato, orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. nn. 2374/99, 3096/99, 3845/99, 12507/99, 4490/02, 8442/02, 2593/03 e S.U. 21095/04; Cass civ. nn.4093, 4094 e 4095/05; n.870/06 ed inoltre ribadito da S.U. 2.12.2010 n. 24418) secondo cui la pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto comporta la produzione di interessi su interessi, è illegittima ai sensi dell'art.1283 c.c. con la conseguenza che per i contratti in essere (come quello in esame) prima della entrata in vigore della deliberazione del CICR del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000, la Banca convenuta non ha diritto a percepire interessi maturati su altri interessi a prescindere dalla periodicità della capitalizzazione e dalla previsione di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori. Tale principio è stato anche di recente ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con l'ulteriore precisazione secondo cui: “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (cfr. Cass. civ. 19.5.2020, n. 9140 e ord. del 23.12.2020 n. 29420 e ord. del 16.10.2024 n. 26867). Tale costante orientamento è stato ulteriormente ribadito anche da Cass. civ. ord. n. 28215 del 4.11.2024,



alla cui esaustiva motivazione integralmente si rimanda, la quale ha avuto modo di affermare, con argomentazione condivisa da questo giudice, che gli arresti della Suprema Corte costituiti dalle ordinanze n. 5054 e 5064 del 26.2.2024, citati in questa sede dalla banca resistente, nei quali pare sostenersi la possibilità dell'adeguamento contrattuale alle nuove condizioni mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione al correntista all'esito di una "valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece ... tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione", non sono condivisibili in quanto essi "non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente. Deve, pertanto, darsi seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni per doversene discostare."

In ordine all'invalidità per indeterminabilità della commissione di massimo scoperto, in contratto indicata con la sola indicazione della sua percentuale, pari allo 0.25%, è sufficiente evidenziare come non sia determinabile a priori se essa debba essere riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se la percentuale applicata debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.



b) in presenza ed in applicazione di siffatte clausole contrattuali per un periodo temporale di quasi 18 anni è evidente come il saldo debitore risultante dalle scritture contabili della banca, in forza delle quali sono state eseguite le segnalazioni alla Centrale Rischio, debba ritenersi del tutto inattendibile ed anzi, a corroborare ulteriormente il fumus della domanda cautelare, soccorre proprio la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di accertamento pendente dal 2015 e depositata in quel giudizio già dal 7.10.2022 (prodotta anche in questa sede), la quale ha avuto modo di accertare, proprio espungendo le poste conseguenti all'illegittima capitalizzazione e all'applicazione della c.m.s., che il saldo del conto alla data del 28.2.2015, a fronte di un apparente saldo debitore di oltre 30.000 euro, dovesse invece ritenersi attivo per oltre 5.000 euro. Nella consulenza, peraltro, si è correttamente tenuto conto dell'irripetibilità delle rimesse solutorie per le quali era già maturata la prescrizione al momento della domanda giudiziale, conformemente alla tempestiva eccezione formulata dalla banca in quella sede, effettuando l'individuazione di tali rimesse solutorie in base al saldo rettificato, ossia già depurato dalle poste nulle, e non in base al c.d. saldo banca, come invece preteso dall'istituto di credito. Tale soluzione è condivisa dallo scrivente giudice ed è conforme all'indirizzo di legittimità per cui: "la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo" (cfr. Cass. civ. 7721/2023. Sul punto pare opportuno richiamare integralmente quanto ribadito da Cass. civ. 2602/2024: "la doglianza, sostanzialmente, impone di stabilire quale saldo contabile (saldo banca o saldo rettificato) debba utilizzarsi per la ricerca e la individuazione delle rimesse solutorie. Questa Corte (n. 9141/2020), ha ritenuto, sulla base dei principi già delineati con precedente sentenza delle S.U. (n.24418/2010), corretto il modus procedendi che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di



credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente. La Corte ha espresso, la netta separazione tra l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 c.c. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato (così quasi testualmente anche Cass., n. 7721/2023 con ampia ricostruzione delle differenti posizioni espresse; sulle stesse conclusioni Cass., n.9141/2020; Cass., n. 3858/2021 e Cass., n. 37099/2022)''.

Non sussistono, inoltre, consistenti elementi di contestazione alle risultanze della c.t.u. ricavabili dalle osservazioni alla relazione dell'Ausiliario formulate dal c.t.p. della banca nel giudizio di accertamento: in esse, infatti, ci si limita da un lato a opporre l'asserita legittimità della capitalizzazione dal 1.7.2000, la legittima applicazione della c.m.s. e la necessità di individuazione delle rimesse solutorie prescritte in base al c.d. saldo banca – tesi tutte non condivise in questa sede – e dall'altro lato ad evidenziare l'inattendibilità delle risultanze in considerazione dell'assenza di taluni degli estratti conto periodici: su tale questione è sufficiente affermare come la presenza degli estratti scalari, come ben evidenziato dal c.t.u., consenta comunque una attendibile ricostruzione del saldo, non costituendo gli estratti conto periodici l'unica possibile fonte di ricostruzione dell'andamento del rapporto (cfr. Cass. civ. ord. 10293/2023: "in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di



controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato”>>.

Orbene, ritenuta più ampiamente raggiunta la prova necessaria in questa sede relativamente alla circostanza che [REDACTED] non è creditrice di [REDACTED], deve evidenziarsi che l'istituto di credito non può invocare la circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991 per affermare la legittimità della sua condotta attuale. Infatti, la stessa potrebbe al più giustificare l'iniziale segnalazione da parte dell'istituto di credito, ma non il perdurante rifiuto di porvi rimedio, una volta che, all'esito della consulenza d'ufficio disposta nel giudizio di merito, sia emersa l'insussistenza del credito. La circostanza che il contenzioso sia ancora in corso, infatti, non consente di agire in contrasto col dovere di buona fede che deve permeare ogni fase dei rapporti fra le parti. Del resto, si osserva, la logica della circolare della Banca d'Italia, laddove prevede che gli intermediari possano limitarsi ad annotare a margine della segnalazione la contestazione del credito, ha la logica di evitare che liti temerarie siano utilizzate per evitare l'emersione in centrale rischi della sussistenza di situazioni critiche: nel caso di specie, tuttavia, è provato che l'azione di accertamento negativo del credito non ha una finalità dilatoria.

C.3) Sussiste anche il *periculum in mora*, come condivisibilmente individuato dal giudice della prima fase.

E' infatti sufficientemente provato che [REDACTED], pur intendendo accedere a credito da parte di [REDACTED], non ha potuto farlo in ragione dell'esistenza della segnalazione di uno sconfinamento (vedasi documento allegato n. 9 al ricorso ex art. 700 c.p.c.).

E' allora evidente che, contrariamente a quanto affermato da [REDACTED], la segnalazione non è un dato di per sé neutro, perché al contrario è causa ostativa all'accesso a finanziamenti da parte del soggetto destinatario della segnalazione.



Deve allora osservarsi che, per un'impresa, l'impossibilità di accedere al credito, comporta di per sé il rischio di un grave danno, perché ne limita l'operatività.

D) Deve ora esaminarsi l'eccezione della reclamante fondata sulla previsione della circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991, a tenore della quale *“il periodo interrogabile da parte degli intermediari tramite il servizio di “prima informazione” si estende fino ad un massimo di trentasei rilevazioni ove la richiesta riguardi le imprese (incluse le famiglie produttrici), le società finanziarie, le amministrazioni pubbliche e le associazioni; per le famiglie consumatrici tale periodo è, di norma, di ventiquattro rilevazioni”*.

Trentasei rilevazioni corrispondono ad un arco temporale di trentasei mesi, sicché, afferma la reclamante, comunque non sussiste interesse della reclamata alla cancellazione della segnalazione oltre detto lasso temporale, in quanto non accessibile agli intermediari finanziari.

L'eccezione è fondata, sicché dovrà disporsi la modifica del provvedimento cautelare, circoscrivendo l'ordine della rettifica all'arco temporale di trentasei mesi a ritroso dalla domanda cautelare.

E) Quanto, infine, alla doglianza della reclamante secondo cui il dispositivo dell'ordinanza contestata non è attuabile in quanto la specificazione prescritta dal dispositivo non rientra nel contenuto delle segnalazioni che l'intermediario può inviare alla Centrale Rischi, tipizzate con codici e definizioni predeterminate.

Trattasi di rilievo che attiene sostanzialmente alle modalità di attuazione del provvedimento cautelare, che possono essere accolte già in questa sede con una diversa formulazione del dispositivo, così da consentire l'attuazione del provvedimento.

F) Resta da dire delle spese del giudizio.

Considerata la soccombenza della reclamante, salvo nella parte relativa alla necessità di circoscrivere l'ambito cronologico dell'operatività della rettifica presso la centrale rischi, deve disporsi la condanna della stessa alla rifusione delle spese in favore di [REDACTED], come



liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della natura del giudizio, della sua medio-bassa complessità e dell'assenza di fase istruttoria.

Nulla da dire sulle spese fra [REDACTED] e le altre parti del giudizio, non essendosi la stessa costituito e avendo, pertanto, la stessa dimostrato acquiescenza avverso il provvedimento cautelare adottato in prima fase.

Non sussistono invece i presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, DPR 115 del 2002, in ragione della modifica delle rettifiche al provvedimento cautelare di cui detto appena sopra.

P.Q.M.

ordina l'immediata rettifica, mediante cancellazione o comunque utilizzo del codice e definizione tipizzata più coerente con l'insussistenza dello sconfinamento, a decorrere da quando le informazioni sono accessibili agli intermediari finanziari e agli istituti di credito, della segnalazione effettuata dal [REDACTED], e poi dalla [REDACTED], presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, a carico della [REDACTED] relativamente al rapporto di conto corrente alla stessa intestato, individuato con il n. 30500086-6, acceso in data 05.06.1997 presso [REDACTED].;

condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali in favore del procuratore della reclamata, avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in 2.500,00 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Cagliari, 9 febbraio 2026

Il Presidente est.

dott. [REDACTED]

